## **COMUNE DI MONTECHIARUGOLO**



PROVINCIA DI PARMA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

## N. ATTO 71 ANNO 2023

SEDUTA DEL 20/12/2023 ORE 19:30

OGGETTO: MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2024:

APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E ALTRE FORME DI

**AGEVOLAZIONE - PROVVEDIMENTI** 

# ADUNANZA DI Prima Convocazione SEDUTA pubblica Sessione ordinaria

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno MERCOLEDÌ VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Alla trattazione del presente punto risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
FRIGGERI DANIELE	Х		CABASSA CRISTINA		AG
SCALVENZI LAURA	Х		GHIRETTI IRENE	Х	
OLIVIERI MAURIZIO	Х		MERAVIGLIA GIUSEPPE	Х	
BALLESTRI SERENA	Х		UCCELLI VITTORIO	Х	
TONELLI FRANCESCA	Х		CARAMASCHI PAOLO	Х	
SCHIANCHI PAOLO	Х		BETTATI ERMES	Х	
SPOTTI FABIO	Х		MANZANI NOEMI	Х	
PIAZZA GIOVANNA	Х		NEGRI ILARIA		AG
FENGA MASSIMILIANO	Х				

Partecipa II Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli che provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Presidente del Consiglio Massimiliano Fenga assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri: PIAZZA GIOVANNA, GHIRETTI IRENE, CARAMASCHI PAOLO

# OGGETTO: MANOVRA TRIBUTARIA COMUNALE ESERCIZIO 2024: APPROVAZIONE ALIQUOTE. RIDUZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE - PROVVEDIMENTI

 $\mathbf{IL}$ 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs.vo n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;

- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO l'art.6 del regolamento IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi";

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

## DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

• ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs.vo n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

ESAMINATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

PRESO ATTO che, in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M;

RILEVATO inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 29/05/2020, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.168 del 15/11/2023, esecutiva, avente ad oggetto" Schema di manovra tributaria comunale esercizio 2024: approvazione aliquote, riduzioni e altre forme di agevolazione – provvedimenti";

VISTO l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 «Disposizioni in materia di federalismo municipale» che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.lgs.vo 23/2011 i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 30/10/2019, esecutiva, è stata introdotta l'imposta di soggiorno per il Comune di Montechiarugolo a decorrere dall'anno 2020;

## CONSIDERATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/01/2021, esecutiva, è stato introdotto il CANONE UNICO PATRIMONIALE in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- i relativi coefficienti dovranno assicurare un gettito pari a quello di canoni e dei tributi sostituiti;
- la natura non tributaria ma patrimoniale della nuova entrata la esclude dalla manovra tributaria dell'ente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 15/11/2023, esecutiva, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER IL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ANNUALITA' 2024";

PRESO ATTO che i comuni possono istituire, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, un'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura non eccedente lo 0,8%, L'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa. A decorrere dall'anno 2007, inoltre, è stata riconosciuta ai comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali: in tal caso, l'addizionale non è dovuta qualora il reddito sia inferiore o pari al limite stabilito dal comune.

VALUTATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e dello schema di nota di aggiornamento al DUP che verrà approvato in data odierna;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote dei tributi comunali come riportati nello schema di seguito nonché, solo per l'IMU, anche nell'allegato "A prospetto delle aliquote" elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'apposita sezione del

"Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

EVIDENZIATO tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: "in deroga all'articolo 1,comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755", come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che "le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

VISTO l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno",

PRESO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs.vo n. 446/1997, riveste carattere regolamentare;

DATO ATTO che per l'anno 2024 si intende procedere con l'approvazione delle seguenti aliquote IMU, l'aliquota per l'addizionale comunale IRPEF e gli importi relativi alla tassa di soggiorno come segue:

	NUOVA IMU
ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI

0,60 %	Abitazione principale e relative pertinenze per le categorie cat. A/1 – A/8 – A9. A questi alloggi si detraggono euro 200,00 annui rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
0,86 %	Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono euro 200,00 annui rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
1,01 %	Immobili di tipologia abitativa (esclusi quelli accatastati nelle categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado alle condizioni disposte dall'art. 1, comma 747 lett. C della legge n. 160/2019.
0,86 %	Immobili di tipologia abitativa da A1 ad A/9 e relative pertinenze concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della legge 431/98 art. 2 comma 3 e art. 5 comma 2.
1,06 %	Fabbricati non abitativi gruppo catastale D
1,06 %	Terreni agricoli non posseduti e non condotti da coltivatori diretti.
1,06 %	Aree Fabbricabili - Terreni rientranti nella definizione tributaria di "area fabbricabile".
0,10 %	Fabbricati rurali ad uso strumentale
1,06 %	Altri fabbricati: fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esempio: immobili abitativi e relative pertinenze che risultano locati oppure a disposizione e seconde pertinenze di abitazioni).

# ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F. Aliquota da applicarsi al reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Montechiarugolo, con soglia di esenzione pari ad euro 13.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si effettua alcun versamento.

IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Classificazione strutture ricettive (L.R. 28.7.2004 n. 16)	IMPORTO
Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle e 4 stelle superior	
Residenze turistico-alberghiere (R.T.A Residence) a 4 stelle	€ 2,50
Case e appartamenti vacanze (C.A.V gestione imprenditoriale) a 4 soli	
Alberghi a 3 e 3 stelle superior	
Centri termali che offrono ospitalità finalizzata all'erogazione delle cure termali.	
Residenze turistico-alberghiere (R.T.A Residence) a 3 stelle	€ 1,50
Case e appartamenti vacanze (C.A.V gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4-5 girasoli.	
Villaggi turistici a 3 o 4 stelle	
Alberghi a 1 e 2 stelle.	
Residenze turistico-alberghiere (R.T.A Residence) a 1 e 2 stelle	
Case e appartamenti vacanze (C.A.V gestione imprenditoriale) a 2 soli. Case per ferie, ostelli, affittacame e (room & breakfast, locande).	€ 1,00
Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale).	C 1,00
Appartamenti ammobiliati per uso turistico.	
Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B &B - Bed & Breakfast)	
Strutture agrituristiche a 1-2 girasoli e strutture per il turismo rurale	

Villaggi turistici a 2 stelle	
Campeggi	€ 0,30

UDITO l'intervento dell' Ass. Olivieri, che illustra sinteticamente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITA l'ampia discussione, in particolare gli interventi dei Consiglieri Caramaschi, dell'Assessore Olivieri, del Sindaco e del responsabile ai servizi Finanziari Dott.ssa Predieri, integralmente riportati nel "verbale di seduta";

UDITE le dichiarazioni di voto, come anche da "verbale di seduta":

- Consigliere Caramaschi: "Ovviamente votiamo contro l'impianto. Il fatto che mi si dica, e poi in modo argomentato, "Siccome facciamo il Polivalente", che a bilancio, sul Triennale, non ce l'hai sul prossimo anno - quindi questa è una bugia che ti cresce il naso Maurizio, ce l'hai nel 2025 -, quindi il far ricadere il costo del mutuo che dovrai fare per la ristrutturazione del Polivalente, che lo farai nel 2025 ma non nel 2024, questa è una bugia, perché conclamata da quello che è e da quello che dice il Piano Triennale. Anche se fosse, ma lo sarà sul 20204, con un tasso al 5%, un milione di euro, sono 50mila ero, tu ne porti a casa con questo incremento 250mila, perché i conti si fanno in modo molto semplice. Avremo modo, anzi probabilmente avrà modo la legislatura che ci succederà, di verificare il rendiconto, perché quello che è uscito dalla Commissione, i dati della Commissione su quello che è stato l'avanzo presunto, sono molto importanti, e verranno assolutamente conclamati con i dati ufficiali all'uscita del rendiconto. Ma il voto contrario non è solo dato da questa volontà politica di colpire le attività economiche del territorio di Montechiarugolo – e già questo è gravissimo – ma anche perché non si è fatta una politica dei redditi. L'aliquota sull'addizionale IRPEF allo 0,8 viene applicata a prescindere, cioè a prescindere da quelli che sono gli scaglioni e a prescindere anche da quello che è il minimo comunque non tassabile, che sono i 13mila euro. Assolutamente condivisibile l'impostazione di dire "Faccio una politica dei redditi" e quindi, in funzione di quelli che sono gli scaglioni, vado ad applicare un'aliquota differenziata. Ma questa Amministrazione non l'ha fatto e poteva farlo, lo può fare tranquillamente. Allora, compito a casa: questa è un'operazione che poteva essere fatta tranquillamente. L'unico spazio che la legge vi consentiva era aumentare la tassazione sulle attività economiche, e l'ho fatto perché mi piace. Non so se a sei mesi dalle elezioni questo sia politicamente... d'altra parte uno potrebbe dire "Mi sento talmente forte che i cittadini di Montechiarugolo sono disposti a confermare l'Amministrazione uscente anche se io, a prescindere, mi diverto e vado ad aumentare la tassazione sulle attività che insistono sul territorio". Per questo ai posteri l'ardua sentenza, il nostro voto comunque è assolutamente contrario ".
- Consigliere Ballestri: "Noi in realtà ci troviamo favorevoli perché siamo soddisfatti di questa manovra, per le cose dette dal Sindaco e dall'Assessore. Riteniamo che questa manovra e questo aggiornamento tributario fosse necessario, e questa nuova IMU fosse necessaria per il nostro territorio"

## DATO ATTO:

- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Consiglieri presenti n° 15 (quindici), assenti n. 2 (due);

## CON VOTI:

Favorevoli n. 11 (undici); Contrari n. 4 (quattro) (i Consiglieri Bettati, Caramaschi, Manzani, Uccelli); Astenuti //,

resi in forma palese ai sensi di legge da n° 15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, per l'anno 2024, le aliquote, le riduzioni e le altre forme di agevolazione, così come di seguito richiamate e, solo per quel che riguarda l'imposta municipale propria (IMU), riportate anche nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale".
All. "A";

NUOVA IMU			
ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI		
0,60 %	Abitazione principale e relative pertinenze per le categorie cat. $A/1 - A/8 - A9$ . A questi alloggi si detraggono euro 200,00 annui rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.		
0,86 %	Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. A questi alloggi si detraggono euro 200,00 annui rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale		

	destinazione.
1,01 %	Immobili di tipologia abitativa (esclusi quelli accatastati nelle categorie A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado alle condizioni disposte dall'art. 1, comma 747 lett. C della legge n. 160/2019.
0,86 %	Immobili di tipologia abitativa da A1 ad A/9 e relative pertinenze concessi in locazione a canone concordato, ai sensi della legge 431/98 art. 2 comma 3 e art. 5 comma 2.
1,06 %	Fabbricati non abitativi gruppo catastale D
1,06 %	Terreni agricoli non posseduti e non condotti da coltivatori diretti.
1,06 %	Aree Fabbricabili - Terreni rientranti nella definizione tributaria di "area fabbricabile".
0,10 %	Fabbricati rurali ad uso strumentale
1,06 %	Altri fabbricati: fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esempio: immobili abitativi e relative pertinenze che risultano locati oppure a disposizione e seconde pertinenze di abitazioni).

	ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.
ALIQUOTA 0,8%	Aliquota da applicarsi al reddito imponibile delle persone fisiche residenti nel Comune di Montechiarugolo, con soglia di esenzione pari ad euro 13.000,00 corrispondente al reddito imponibile minimo al di sotto del quale non si

effettua alcun versamento.	

IMPOSTA DI SOGGIORNO	
Classificazione strutture ricettive (L.R. 28.7.2004 n. 16)	IMPORTO
Alberghi a 5 stelle e 5 stelle lusso, 4 stelle e 4 stelle superior  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A Residence) a 4 stelle	€ 2,50
Case e appartamenti vacanze (C.A.V gestione imprenditoriale) a 4 soli  Alberghi a 3 e 3 stelle superior  Centri termali che offrono ospitalità finalizzata all'erogazione delle cure termali.  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A Residence) a 3 stelle  Case e appartamenti vacanze (C.A.V gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4-5 girasoli.  Villaggi turistici a 3 o 4 stelle	€ 1,50
Alberghi a 1 e 2 stelle.  Residenze turistico-alberghiere (R.T.A Residence) a 1 e 2 stelle  Case e appartamenti vacanze (C.A.V gestione imprenditoriale) a 2 soli. Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande).  Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale).  Appartamenti ammobiliati per uso turistico.  Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - Bed & Breakfast)  Strutture agrituristiche a 1-2 girasoli e strutture per il turismo rurale  Villaggi turistici a 2 stelle	€ 1,00
Campeggi	€ 0,30

- 2. DI DARE ATTO che il Canone Unico Patrimoniale, dal 1 gennaio 2021 è subentrato a TOSAP, COSAP, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, e che la natura non tributaria ma patrimoniale della nuova entrata la esclude dalla manovra tributaria dell'ente;
- 3. DI PROVVEDERE, relativamente alle aliquote IMU, ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
- 4 DI PROVVEDERE, infine, ad inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA L'URGENZA di approvare la manovra tributaria 2024 entro il 31/12/2023 di provvedere in merito, stante la necessità di procedere senza indugio ai successivi adempimenti connessi con la procedura di che trattasi, con separata votazione resa in forma palese ai sensi di legge, con le seguenti risultanze:

Consiglieri presenti n° 15 (quindici), assenti n.2 (Due);

CON VOTI:

Favorevoli n. 11 (undici); Contrari n. 4 (quattro) (i Consiglieri Bettati, Caramaschi, Manzani, Uccelli); Astenuti //

resi in forma palese ai sensi di legge da n° .15 (quindici) Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134.4 del D.Lgs. vo n. 267/00 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Massimiliano Fenga II Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli